DIRETTIVA IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, DI INTERESSE PUBBLICO O DI FRUIZIONE PUBBLICA DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE N. 225/1992 (Fondo regionale di protezione civile, art. 138, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388)

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Per la realizzazione degli interventi previsti in Piani regionali di protezione civile, finanziati con le risorse del Fondo regionale di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n 388, di seguito risorse assegnate, i soggetti attuatori provvedono nel quadro delle competenze ad essi attribuite dall'ordinamento giuridico di riferimento e nel rispetto della vigente normativa in materia di opere e lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore nonché delle disposizioni di cui alla presente Direttiva.

2. <u>INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE REALIZZATI DAI SERVIZI TECNICI DI BACINO O DAGLI ENTI LOCALI E DAI CONSORZI DI BONIFICA</u>

Per la realizzazione di opere e lavori pubblici di pertinenza della Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa si rinvia alla L.R. 24 marzo 2000, n. 22, recante "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", e alla L.R. 2 agosto 1984, n. 42, recante "Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative".

Le disposizioni amministrative attuative delle citate leggi regionali, di cui rispettivamente alle determinazioni n. 6200 del 4 luglio 2000 e n. 819 del 13 febbraio 2002, del Direttore generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa, di seguito Direttore generale, si applicano in quanto compatibili con tutte le disposizioni di cui alla presente Direttiva.

In particolare si dispone che per quanto riguarda l'assetto delle competenze dirigenziali regionali non si applica il riparto, previsto nella citata determinazione n. 6200/2000, riferito al Responsabile del Servizio Protezione Civile. Pertanto, restano ferme le sole competenze del Direttore Generale, ove non delegate ai Responsabili di Servizio, nonché le competenze ripartite tra la dirigenza del Servizio Difesa del Suolo e Bonifica e Servizi Tecnici di Bacino, con le seguenti ulteriori precisazioni in merito all'assunzione degli impegni di spesa e alla liquidazione di quanto spettante:

- a) per gli interventi realizzati direttamente dai Servizi Tecnici di Bacino, vale il riparto delle competenze suddetto, con l'onere per il Servizio competente di comunicare al Servizio regionale Protezione Civile unicamente gli estremi degli atti di impegno e di liquidazione del saldo, come meglio precisato al successivo punto 6.7.;
- b) per gli interventi realizzati indirettamente per il tramite dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) della L.R. n. 22/2000 alla predisposizione degli atti di impegno e di liquidazione delle somme spettanti provvede il Servizio competente secondo il riparto suindicato, mentre per gli interventi nel settore della bonifica e dell'irrigazione di cui alla L.R. n. 42/84 provvede il Servizio Difesa del Suolo e Bonifica dietro presentazione da parte dei soggetti attuatori delle dichiarazioni sostitutive di cui al successivo punto 6.

3. PREZZARI. SPESE GENERALI E TECNICHE. PERIZIE DI VARIANTE

3.1. Prezzari regionali. In sede di progettazione i soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, faranno riferimento, a seconda della tipologia di

intervento da eseguire, agli elenchi regionali dei prezzi approvati con le deliberazioni di Giunta regionale di seguito indicate:

- D.G.R. 31 marzo 2003, n. 519, pubblicata sul B.U.R.E-R n. 72 del 20 maggio 2003, recante "Aggiornamento elenco regionale dei prezzi per lavori di difesa del suolo, di bonifica e della costa, indagini geognostiche e rilievi e formazione elenco prezzi per la sicurezza annualità 2003";
- D.G.R. 19 ottobre 1998, n. 1848, pubblicata sul B.U.R.E-R del 13 novembre 1998, n. 143, parte seconda n. 87, recante "Approvazione Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico edifici esistenti"; il predettto Elenco prezzi è stato ripubblicato, previa integrazione dei prezzi unitari espressi in Lire con il corrispondente valore in Euro, sul B.U.R. del 10 maggio 1999, n. 60, parte seconda n. 39;
- D.G.R. 23 novembre 1999, n. 2131, recante "Aggiornamento elenco prezzi degli interventi di forestazione".

Per le voci non presenti nei prezzari regionali si provvederà all'analisi prezzi ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

3.2. Spese generali e tecniche. Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito dei soggetti attuatori quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di spesa il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% dell'importo degli interventi a base di gara e/o degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali indennità di espropriazione, così come riportati nel progetto approvato. Analoga procedura di quantificazione ed approvazione dovrà essere seguita dai soggetti attuatori a conclusione dell'eventuale procedimento d'esproprio.

Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:

- 1. le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
- 2. le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi; relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- 3. le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;
- 4. le spese per attività di consulenza e di supporto;
- 5. le spese per commissioni giudicatrici e spese di gara, ivi comprese le spese per pubblicità;

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.

Gli oneri suindicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.

Resta fermo che a valere sulle risorse assegnate sono riconosciuti, nel limite del'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, i soli compensi incentivanti, ivi compresi gli oneri riflessi, di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n.

109 e s.m.i., quando gli incarichi ivi previsti vengano espletati direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 17 della citata L. n.109/1994 e s.m.i.. Qualora gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) della citata L. n. 109/1994, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite dell'1,5% sopraindicato, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate, prima dell'affidamento dell'incarico, tra le amministrazioni pubbliche affidatarie ed i soggetti attuatori. La percentuale dell'1,5% e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui sopra.

I suddetti compensi incentivanti, a valere sulle risorse assegnate, possono peraltro trovare copertura oltre il limite dell'1,5% e fino al limite del 2% (che in ogni caso costituisce quota parte del 10%) solo nei casi in cui ciascun soggetto attuatore abbia provveduto ad adeguare il relativo regolamento alle previsioni di cui all'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004). In caso contrario, rimarrà a carico del soggetto attuatore la differenza (fino allo 0,5%) eventualmente liquidata.

- **3.3** A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del soggetto attuatore per gli interventi di propria competenza istituzionale eseguiti in amministrazione diretta.
- **3.4 Perizie di variante.** Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, alla copertura degli oneri per le varianti di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994 e s.m.i. si provvede con le somme a disposizione per gli imprevisti, se ed in quanto accantonate a tal fine nel quadro economico approvato. In mancanza di tale accantonamento, i maggiori e relativi oneri sono a carico del soggetto attuatore.

4. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi dovranno essere completati entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'atto di approvazione di ciascuno dei Piani in cui sono ricompresi gli interventi medesimi.

5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Ai fini della rilevazione dello stato di attuazione degli interventi, i soggetti attuatori trasmetteranno semestralmente al Servizio regionale Protezione Civile i relativi dati, avvalendosi dell'apposita scheda di monitoraggio, da compilarsi con le modalità che saranno comunicate dalla struttura regionale sopraindicata. La scheda dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno fino al completamento degli interventi.

Al riguardo si precisa che non si potrà procedere alla liquidazione delle somme richieste (acconto, SAL, saldo o unica soluzione) dal soggetto attuatore se questi non abbia provveduto alla compilazione della scheda di monitoraggio.

6. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI E CONTABILITA' FINALE

6.1. Per l'erogazione delle risorse assegnate si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29, come di seguito ulteriormente specificate, con la precisazione che la documentazione ivi prevista si intende sostituita, per ragioni di semplificazione amministrativa, da dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

- Il Servizio regionale Protezione Civile, fatto salvo quanto specificato ai successivi punti 6.6. e 6.7., con atto del dirigente competente provvederà, preso atto dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo dell'intervento, alla concessione delle risorse assegnate e all'impegno di spesa, nonché:
- alla liquidazione del primo acconto, pari al 35% delle risorse impegnate, dietro presentazione
 della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato A. In caso di mancata
 richiesta del predetto acconto, il soggetto attuatore presenterà la dichiarazione sostitutiva di
 cui all'Allegato B ai fini della liquidazione del 1° stato di avanzamento dell'intervento. In
 questo caso il soggetto attuatore che non intende chiedere un secondo SAL, dovrà assicurarsi
 di non eccedere l'85% delle risorse impegnate;
- alla liquidazione di un numero massimo di due stati di avanzamento degli interventi, previo recupero proporzionale dell'acconto e dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato C. Il soggetto attuatore dovrà assicurarsi di non eccedere complessivamente l'85% delle risorse impegnate;
- alla liquidazione del saldo spettante dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Allegato D. Con il medesimo atto con cui si disporrà la liquidazione del saldo, oltre a prendersi atto dell'avvenuta esecuzione degli interventi, si provvederà all'accertamento di eventuali economie che rimarranno integralmente a disposizione della Regione Emilia-Romagna o, in caso di cofinanziamento, in misura proporzionale alle risorse assegnate.
- 6.2. Per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi disposti con le procedure di somma urgenza e ancora in corso di esecuzione, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente punto 6.1.. Per quelli già ultimati, i soggetti attuatori inoltreranno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato E al Servizio regionale Protezione Civile che provvederà con atto del dirigente competente alla presa d'atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori, all'impegno ed alla liquidazione in un'unica soluzione delle risorse assegnate, al netto di eventuali economie che rimarranno integralmente a disposizione della Regione Emilia-Romagna o, in caso di cofinanziamento, in misura proporzionale alle risorse assegnate.
- **6.3.** Nel caso di interventi cofinanziati, i soggetti attuatori si atterranno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, utilizzando le specifiche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli Allegati A-bis, B-bis, C-bis, D-bis ed E-bis.
- **6.4.** I soggetti attuatori disciplineranno i rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i professionisti, singoli o associati, affidatari di eventuali incarichi esterni in maniera coerente con il sistema dei flussi di finanziamento sopra delineato.
- **6.5.** La Regione si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti attuatori in ogni fase del procedimento di erogazione delle risorse finanziarie la documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi nelle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui agli allegati menzionati nei punti precedenti.
- 6.6. Interventi di competenza regionale di cui alla L.R. n. 42/1984 (opere di bonifica e di irrigazione) realizzati dai Consorzi di Bonifica nonché alla L.R. n. 22/2000 realizzati dai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge regionale. Per tali interventi i soggetti attuatori trasmetteranno le dichiarazioni sostitutive, per l'impegno e la liquidazione delle somme spettanti, al Servizio Difesa del Suolo e Bonifica

o al Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente in base al riparto delle competenze specificato al precedente punto 2. Il Servizio competente avrà cura, comunque, di comunicare al Servizio Protezione Civile gli estremi degli atti di impegno e di liquidazione del saldo.

6.7 Interventi di competenza regionale realizzati dai Servizi Tecnici di Bacino. Per tali interventi non si procederà alla compilazione delle dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti allegati, in quanto all'impegno e alla liquidazione della spesa provvederanno direttamente gli stessi Servizi, tenuto conto del riparto delle competenze con il Servizio regionale Difesa del Suolo e Bonifica precisato al precedente punto 2.. Il Servizio competente avrà cura, comunque, di comunicare al Servizio Protezione Civile gli estremi degli atti di impegno e di liquidazione del saldo. In presenza di interventi cofinanziati, l'accertamento di eventuali economie in sede di liquidazione del saldo comporta il disimpegno delle somme eccedenti in misura proporzionale sui rispettivi e pertinenti capitoli del bilancio regionale.

7. PROCEDURE DI CONTROLLO

7.1. Disposizioni generali. Compete alla Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa disporre controlli e verifiche sugli interventi di cui al precedente punto 2. (Determine DG nn. 6200/2000 e 819/2002).

Compete al Servizio regionale Protezione Civile disporre controlli e verifiche su tutti gli altri interventi.

Per questi ultimi interventi il controllo sarà effettuato da parte dei funzionari del Servizio regionale di Protezione Civile, eventualmente con l'ausilio di altre strutture tecniche pubbliche all'uopo individuate ed appositamente convenzionate nel rispetto della normativa vigente e sarà diretto a verificare:

- l'effettiva e corretta esecuzione degli interventi e dei lavori;
- la coerenza degli interventi agli obiettivi di cui all'art. 138, comma 16, della legge n. 388/2000;
- la correttezza delle procedure seguite dai soggetti attuatori nel corso della realizzazione e della rendicontazione degli interventi, ivi compreso il rispetto dei termini stabiliti nella presente Direttiva.

L'attività di controllo verrà svolta presso gli uffici dei soggetti attuatori e comprenderà anche l'effettuazione di sopralluoghi in sito.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Responsabile del Servizio regionale Protezione Civile attiverà, con propria determinazione, le procedure di controllo sugli interventi ed i lavori eseguiti o in corso di esecuzione a seguito delle dichiarazioni di crisi regionale decretate nei 24 mesi precedenti alla data di adozione della medesima determinazione.

Il medesimo intervento potrà anche essere oggetto di due distinte procedure di controllo.

La determinazione recherà:

• l'individuazione del campione, estratto secondo il criterio della casualità numerica, non inferiore al 10% del totale degli interventi eseguiti o in corso di esecuzione; per ragioni di celerità è consentita l'estrazione del campione degli interventi su base comunale o provinciale;

- eventuali ulteriori interventi che il Servizio regionale Protezione Civile riterrà opportuno sottoporre a procedura di controllo in base a considerazioni di diversa natura (dimensioni dell'intervento; difficoltà tecnico-realizzative; eventuali esposti o segnalazioni);
- i nominativi dei funzionari incaricati e del Responsabile del procedimento di controllo;

Il procedimento di controllo dovrà concludersi nei successivi nove mesi. Il Responsabile del Servizio regionale Protezione Civile potrà prorogare tale termine, su richiesta motivata del Responsabile del procedimento di controllo.

I funzionari incaricati del controllo saranno, comunque, tenuti ad esaminare la seguente documentazione, ove già disponibile in relazione allo stato di attuazione dell'intervento:

- verbale di urgenza o di somma urgenza;
- atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza, collaudo;
- progetto o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto di approvazione;
- atto di affidamento degli interventi;
- atti di approvazione di eventuali perizie di variante;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- certificato di regolare esecuzione o di collaudo e relativo atto di approvazione;
- fatture, parcelle o note pro-forma;
- conto finale.

Ogni procedimento di controllo si concluderà con una relazione sottoscritta dal funzionario incaricato e dal Responsabile del procedimento, contenente le eventuali criticità rilevate. Le relazioni verranno trasmesse al soggetto attuatore che, in caso siano esplicitate criticità, sarà tenuto a fornire riscontro entro 30 giorni.

Acquisite le risposte dei soggetti attuatori o, comunque, inutilmente decorso il suddetto termine di 30 giorni, il Responsabile del Servizio regionale Protezione Civile trasmetterà i relativi atti all'Assessore regionale alla Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, al quale potrà proporre, in presenza di gravi criticità accertate, di procedere alla riduzione o alla revoca del finanziamento concesso e alla richiesta della relativa restituzione, qualora già liquidato.

7.2. Disposizione transitoria. In via transitoria, le procedure di controllo di cui alla presente direttiva saranno avviate entro il mese di ottobre 2004, il campione verrà estratto sull'intero complesso degli interventi finanziati con le annualità 2001 e 2002 del Fondo regionale di Protezione Civile e il procedimento dovrà concludersi entro il mese di febbraio 2005.